

N. \_\_\_\_\_ Sent.



|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| CONTENZ.                 | N. | _____ |
| CRONOL.                  | N. | _____ |
| REPERT.                  | N. | _____ |
| COMUNICAZ.               | N. | _____ |
| DEP. MINUTA              |    | _____ |
| P.M.                     |    | _____ |
| Esente da bollo L.488/99 |    |       |

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Renato MARI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:**  
**BANCARI (...)**

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da:

**\_\_\_\_\_** rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Campanella e Grazia Gennari

**-ATTRICI-**

*contro*

**CREDIT AGRICOLE CARIPARMA spa** (già **CASSA di RISPARMIO di PARMA e PIACENZA spa**) rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Conti e Paolo Damini

**- CONVENUTA-**

**Conclusioni:** all'udienza del 27.11.2018 le parti hanno concluso, come da verbale in atti.

## Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 12 settembre 2013 la società [redacted] s.r.l. ha convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (di seguito "Cariparma" ovvero "la Cassa") per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283, 2697 e 1418 c.c. dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è prevista la capitalizzazione trimestrale di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente n. 65301-54 (poi 341/46296573), oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi ai rapporti in esame;
- 2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di commissioni di massimo scoperto e spese, per i motivi di cui in narrativa;
- 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è previsto l'addebito di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti di conto corrente interscambiati sulla differenza in giorni- valuta tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta per i motivi di cui in narrativa;
- 4) condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i motivi di cui sopra pari ad euro 163.172,92 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre agli interessi legali in favore dell'odierna istante dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo.
- 5) Con condanna all'integrale rifusione da parte della banca convenuta di spese e compensi professionali di causa, con distrazione a favore degli scriventi legali in quanto antistatari.

Le suddette conclusioni sono state integrate, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2018, con l'introduzione di una ulteriore domanda, contenuta al punto 2 del foglio di conclusioni depositato dalla difesa dell'attore, avente ad oggetto l'applicazione del tasso legale in luogo di quello contrattuale, asseritamente "ultralegale" e nullo.

Su questa domanda parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio trattandosi di domanda nuova ed inammissibile che non potrà formare oggetto di disamina.

Esponeva l'attrice di aver sottoscritto in data **8 aprile 1992** con l'istituto bancario Banco Ambrosiano Veneto (poi Banca Intesa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., e quindi da ultimo Cariparma S.p.A.) un contratto di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento suddetto conto corrente n. 65301-54 (poi 341/46296573).

Dagli estratti di conto corrente trimestrali scalari, sarebbe emerso che i vari istituti di credito, avendo il conto in questione presentato saldi passivi, avrebbero capitalizzato trimestralmente, tra l'altro, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e asserite e non meglio precisate spese, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., applicando un vero e proprio anatocismo.

Il 3 marzo 2013 la società attrice, a mezzo del proprio legale, sulla scorta di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, chiedeva alla Cassa la restituzione dell'importo (pari a euro 163.172,92) illegittimamente addebitato sui conti correnti sopraccitati in virtù della scorretta pratica sopra esposta, chiedendo altresì, nella stessa occasione, copia della documentazione che legittimasse la banca a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

La banca rispondeva a tale missiva negando la restituzione e affermando la legittimità del proprio operato così l'attrice si vedeva costretta ad adire le vie legali.

*ms*

Tanto premesso in linea di fatto, l'attrice deduceva, in punto di diritto, la violazione da parte della banca del divieto di corresponsione di interessi anatocistici, (richiamando i precedenti giurisprudenziali a conferma di tale divieto) e deduceva, altresì, la nullità delle commissioni di massimo scoperto, l'inammissibilità dell'addebito di spese e la nullità dei cosiddetti giorni-valuta.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, quantomeno sino al 30 giugno 2007, essendo i rapporti in questione sorti con Intesa San Paolo S.p.A., la quale aveva poi ceduto a Credit Agricole Cariparma S.p.A. il relativo ramo di azienda bancaria. Eccepiva, altresì, la decadenza dell'attrice da ogni domanda ex art. 1832 c.c., la prescrizione delle pretese per il periodo anteriore al 2 marzo 2003, l'inammissibilità ed improponibilità e comunque l'infondatezza delle domande attrici.

La convenuta formulava quindi contestualmente istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., onde provvedere alla chiamata in giudizio del terzo Intesa San Paolo nel rispetto dei termini dell'art. 163 c.p.c.

La prima udienza veniva indi differita al 23.9.2014.

Nel frattempo si costituiva la terza chiamata Intesa San Paolo S.p.A., la quale eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità al giudizio ed in via subordinata, la prescrizione e la decadenza e preclusione delle domande attrici, di cui chiedeva il rigetto, contestandone nel merito l'infondatezza.

Radicatosi il contraddittorio, e depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I., a scioglimento della riserva espressa, con ordinanza 16/11/2015 ammetteva CTU contabile, nominando il dott. Valentino Setti e fissando per la comparizione del CTU ed il giuramento l'udienza del 20/1/2016 che provvedeva al deposito del proprio elaborato nel mese di giugno 2016.

Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/10/2016, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/11/2018.

A tale udienza, il procuratore della convenuta Crédit Agricole Cariparma S.p.A. rinunciava all'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta e alla chiamata in garanzia di Intesa San Paolo S.p.A., così che il G.I. dichiarava la parziale estinzione del giudizio nei rapporti tra convenuta e terza chiamata. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Rileva il giudicante in via preliminare che va rigetta l'eccezione di **decadenza** proposta dalla difesa di parte convenuta, per la mancata contestazione da parte della attrice degli estratti conti da essa ricevuti, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui "Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti..." (così Cass 2016/23421 ma nello stesso senso fra le altre anche Cass 2018/30000): ciò che è appunto nel caso di specie.

Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di **prescrizione (decennale)** proposta dalla convenuta- nei termini di cui in comparsa di costituzione e cioè per "ogni diritto o pretesa riferita o riferibile ad operazioni avvenute in conto corrente tra l'8 aprile 1992, data di apertura dei rapporti bancari menzionati al punto 1 delle premesse di citazione, ed il 2 marzo 2003, posto che solo il 3 marzo 2013 il legale di parte attrice ha chiesto per la prima volta (vedi doc. 5 allegato alla citazione) la restituzione delle somme pretese nel presente giudizio"- significandosi, in adesione alle argomentazioni difensive di parte attrice di cui agli scritti conclusionali in atti, da ritenersi qui integralmente riportati che nel caso si è in presenza di un conto corrente assistito da una apertura di credito posto che la espressa affermazione di parte attrice in atto di citazione di agire nel caso in

*Mura*

forza appunto di un "contratto di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento su detto conto corrente" non è mai stato contestata da parte convenuta ( se non in comparsa conclusionale e quindi del tutto irritualmente) ed anzi l'assunto deve ritenersi certamente ammesso per come desumibile, al di là di ogni dubbio, dalle argomentazioni difensive svolte a sostegno dell'eccezione di prescrizione proposta, ammettendo e sostenendo fra l'altro la stessa che durante il rapporto non sono mai stati eseguiti da Agriplastic srl versamenti di natura solutoria, sostenendosi, quindi, che i versamenti eseguiti dalla stessa sono stati tutti di natura ripristinatoria: ciò che determina in ogni caso il rigetto della eccezione in adesione all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 24418/2010) secondo cui "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens").

Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n.2994/2017 del 18 dicembre 2017 (doc.18 di parte attrice ), la quale ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art.115 c.p.c., "ha ritenuto che la prova della natura ripristinatoria delle singole rimesse risultasse pacifica per omessa contestazione da parte della banca che il conto fosse affidato".

D'altra parte non può non osservarsi che da parte dell'istituto di credito è sempre stata applicata al rapporto in esame la Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.): ciò che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale citato dalla difesa di parte attrice ( che ha prodotto le relative decisioni) vale a provare ulteriormente la natura affidata del conto corrente in questione posto che gli addebiti della CMS accompagnano nella comune tecnica bancaria la concessione di affidamenti ( cfr Sentenza Tribunale di Milano n. 247/2017; Corte d'Appello di Milano sentenze n. 3257/2018 e n. 2111/2018).

Deve quindi ritenersi provato che nel caso il conto corrente fosse sorretto da apertura di credito e, quindi, sarebbe spettato alle parti resistenti dimostrare l'avvenuta esecuzione di versamenti di natura solutoria (ciò nella specie per quanto riguarda la difesa posta in essere da Banca Intesa, in quanto Cariparma ha sostenuto che tutte le rimesse avessero natura ripristinatoria). In tali termini di è espressa recentemente la Suprema Corte (cfr Cass 2018/12977, doc 20 di parte attrice; ma nello stesso senso anche Cass 2018/27705) secondo cui "Deve affermarsi che incombe sulla Banca, che sollevi l'eccezione di prescrizione riguardo ad un rapporto di conto corrente con apertura di credito e dunque affidato, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, l'effettuazione di rimesse sul conto scoperto, ovvero oltre il limite dell'affidamento, in quanto solo in tal caso le rimesse risultano solutorie (senza necessità, poi, per la Banca di individuarle specificatamente). In definitiva, grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata)." (così la citata sentenza in motivazione).

me

In difetto di prova del limite dell'affidamento le rimesse dovranno quindi considerarsi tutte ripristinatorie (cfr in proposito anche la sentenza n. 2994/2017 della Corte di Appello di Bologna, richiamata dalla difesa di parte attrice- doc. 18 -secondo cui, provata la natura affidata del conto- siccome appunto nel caso di specie- "spettava alla Banca provare che vi fossero rimesse anche solutorie, così da escludere, per queste, la richiesta di indebito del correntista per decorso del termine prescrizione". (pag.5 della sentenza)

Con la sentenza n.2920/2018 del 26 novembre 2018 (doc.15 di parte attrice ) la Corte d'Appello di Bologna ha statuito che "se il conto corrente risulta affidato, le rimesse si presumono ripristinatorie e spetterà alla Banca, che assume solutoria la singola rimessa, dare prova del proprio assunto". (pag.4 della sentenza).

Privi di pregio devono ritenersi gli assunti di parte convenuta (e della terza chiamata) circa l'assenza agli atti del contratto di apertura di credito per l'assorbente considerazione che in ogni caso il conto corrente in questione è stato acceso in data 8 aprile 1992 ossia prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario che ha imposto l'obbligo della forma scritta prima insussistente (cfr Cass 2010/24418 secondo cui "Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione "per facta concludentia" di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca...").

A prescindere, poi, dal fatto che il conto corrente fosse aperto prima dell'entrata in vigore del TUB, si osserva che in ogni caso, per come correttamente rilevato dalla difesa di parte attrice, l'art. 127 TUB prevede una c.d. "nullità di protezione", ovvero che le nullità previste dal titolo VI del TUB operano solo a vantaggio del cliente: ciò vuol dire che la Banca non potrebbe mai far valere la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta e che, pertanto, il correntista possa provare l'affidamento concesso in qualsiasi forma (a prescindere dal fatto, che, come detto, questo conto sia stato acceso prima dell'entrata in vigore del TUB).

La mancanza del contratto scritto può essere, pertanto, eccepita solo dal cliente, perché rientra tra le nullità unilaterali, non rilevabile neppure dallo stesso Giudice d'ufficio.

Per quanto sopra, dovendosi ritenere l'esistenza nel caso di un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e peraltro, sulla base delle allegazioni della stessa convenuta Cariparma, che i versamenti effettuati dal correntista avessero tutti funzione ripristinatoria della provvista, l'eccezione di prescrizione proposta deve essere rigettata decorrendo il termine di 10 anni dalla data di chiusura del conto e quindi, per come documentato in atti, dal 15.7.2013.

Nel merito, richiamate le argomentazioni difensive di parte attrice circa la esaustività della documentazione in atti in relazione alle censure mosse da Cariparma ed alla correttezza dell'operato del ctu (nessuna censura può essere mossa alla correttezza metodologica della CTU, considerato che gli stessi CTP delle Banche hanno prestato acquiescenza al metodo utilizzato dal consulente di ufficio, senza formulare alcun rilievo nelle proprie osservazioni v. pag. 10 della relazione peritale in atti), si evidenzia l'assoluta mancanza di alcuna condizione economica applicabile al rapporto sia riguardo all'applicazione di interessi ultralegali, sia all'applicazione di CMS, spese e valute.

In effetti né la convenuta né, per ciò che può rilevare, la terza chiamata hanno dimostrato, nel corso del giudizio, di aver pattuito dette condizioni economiche.

I documenti di sintesi depositati da Cariparma sono di mera formazione unilaterale e non sottoscritti dalla società attrice e privi, pertanto, di alcun valore giuridico.

Ed, infatti, è stata disposta nella consulenza di ufficio l'espunzione di tutte le poste indebite, come contestate in citazione dalla difesa di parte attrice.

A nulla rileva ai fini in esame l'avvenuta comunicazione e/o pubblicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche che non avrebbe potuto, comunque, sanare il difetto di nullità originario; neppure naturalmente rileva che la Banca abbia comunicato al correntista l'indicazione e la variazione del tasso ultralegale in assenza di iniziale regolare pattuizione per iscritto.

*pres.*

Parimenti infondato deve ritenersi l'assunto di parte Cariparma, secondo cui nel caso ed in relazione alla dedotta da parte attrice nullità delle condizioni di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in data 8.4.1992, il tasso ultralegale era sufficientemente determinato in quanto facente riferimento al prime rate, posto che, ed a prescindere da ogni considerazione circa la ammissibilità della censura siccome svolta solo in comparsa conclusionale, l'art.7 del contratto inter partes prevede espressamente che "gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", con l'inciso che non potranno essere inferiori al "prime rate" e ciò è ben lungi dall'individuare quale sia il tasso ultralegale applicabile. Il contratto prevede quindi, solo che detto tasso ultralegale, non individuato, non potrà essere inferiore al prime rate, senza indicare quale esso sia. E' quindi evidente che quanto previsto in contratto non comporta certamente alcuna individuazione in termini certi del tasso degli interessi ultralegali. In ogni caso il riferimento al prime rate nei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUB, quale appunto quello in esame, deve ritenersi illegittimo. Secondo la S.C. (cfr Cass 2010/12276) infatti "In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ritenendo valida la clausola che prevedeva la corresponsione di "interessi attivi composti bancari" in un periodo in cui tale prassi era diffusa, ma non esistevano discipline vincolanti, aveva quantificato gli interessi in base al "prime rate", benchè nella pratica possano trovare applicazione tassi inferiori o superiori)".

L'esplicita ctu, le cui risultanze devono ritenersi qui integralmente riportate, ha, con accertamento corretto e idoneamente motivato, evidenziato l'applicazione da parte della banca convenuta di oneri indebiti pari ad € 203294,44 e con effetto anatocistico (pari alla differenza tra il saldo originario del conto e quello ricalcolato ad € 201884,33 ("... il saldo di conto rideterminato per il periodo 9.4.1992 - 31.12.2012, con escussione di spese e CMS, senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000, successivamente con la stessa capitalizzazione operata dalla Banca, al tasso legale vigente tempo per tempo evidenzia un saldo a favore di parte attrice pari ad Euro 203.294,44, (allegato n. 10) con effetto anatocistico (pari alla differenza tra il saldo originario e quello ricalcolato) di Euro 201.884,33") (così la ctu in atti)

In accoglimento della domanda proposta Credit Agricole Cariparma spa deve quindi essere condannata al pagamento, per i titoli dedotti, della somma di € 201884,33, cioè della somma che secondo le risultanze della ctu in atti tiene conto dell'"effetto anatocistico", oltre interessi dalla domanda al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Vanno definitivamente poste a carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate in cotso di causa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta CREDIT AGRICOLE CARIPARMA spa (già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa) al pagamento in favore dell'attrice per i titoli dedotti, della somma di € 201844,33 oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché alla rifusione delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 16786,00 di cui € 16000,00 per compenso e € 786,00 per spese non imponibili oltre 15% rimborso spese forfettarie, cassa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate in corso di causa.  
Parma 27.2.2019

Il giudice

Dr. Renato Mari.

